

Piano di ripartizione 2017

del Comitato di Gestione Fondo Speciale per il Volontariato
della Regione **EMILIA-ROMAGNA**

Accantonamenti Fondazioni esercizio 2015

INDICE

PARTE I – I VALORI	pag. 3
1.1 Sussidiarietà, autonomia e fiducia	
1.2 Qualità, comunicazione e trasparenza	
1.3 La semplificazione dei processi e delle relazioni	
PARTE II – I RUOLI	pag. 5
2.1. Ruolo e funzioni del Comitato di Gestione	
2.2. Ruolo e funzioni dell’Osservatorio Reg. del Volontariato	
2.3. Ruolo e funzioni dei Comitati Paritetici provinciali	
2.4. Ruolo e funzioni dei Centri di Servizio per il Volontariato	
PARTE III – IL METODO	pag. 11
3.1. Il metodo della programmazione partecipata	
PARTE IV – RISORSE E CRITERI	pag. 13
4.1. Composizione del Fondo	
4.2. Ripartizione del Fondo e criteri	
4.3. Destinazione del fondo	
PARTE V – I SERVIZI	pag. 19
5.1. Tipologia delle attività ammesse	
5.2 Voci di spesa ammissibili	
PARTE VI – LA VALUTAZIONE	pag. 23
6.1. Il sistema di valutazione	
PARTE VII – I TEMPI E LE MODALITA’	pag. 24
7.1. I tempi di programmazione	
7.2. I tempi e gli esiti della valutazione di ammissibilità	
7.3. Assegnazione delle risorse	

PARTE I – I VALORI

1.1 Sussidiarietà, autonomia e fiducia

Uno dei principi ispiratori e fondanti del volontariato lo definisce come esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà. Questo secondo principio, riportato nell'art. 118 della Costituzione e ripreso dalla Legge Regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, afferma sostanzialmente che il perseguimento dell'interesse generale riguarda in primo luogo l'azione del singolo. In particolare la Legge afferma, all'art. 15 *“Al fine di favorire l'autonoma iniziativa delle organizzazioni di volontariato, sulla base del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione e dall'articolo 9 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, gli enti pubblici di cui all'articolo 13, comma 1, riconoscono e sostengono progetti di utilità sociale promossi e gestiti direttamente dalle stesse organizzazioni in forma singola o in rete tra loro, o con altre organizzazioni di volontariato anche non iscritte”*.

La sussidiarietà, in ogni sua specifica distinzione, presuppone e si completa attraverso la pratica della corresponsabilità e della reciprocità, elementi che garantiscono il buon funzionamento del sistema, dove dal buon funzionamento di una realtà ne deriva la buona efficacia delle altre. In particolare, il Comitato di Gestione si ispira pienamente al principio di sussidiarietà intesa sia in senso verticale che orizzontale.

Il Comitato di Gestione conferma l'intento di contribuire allo sviluppo del sistema del volontariato regionale promuovendo la **partecipazione** tra i vari soggetti del sistema, auspicando momenti di rete attraverso il metodo della programmazione partecipata, partecipazione che deve avvenire a partire dai luoghi politici (ad esempio Comitati Paritetici) e tecnici (ad esempio Tavoli dei Piani di Zona), preposti all'attivazione di momenti di confronto, scambio e, appunto, di partecipazione.

Sulla base del principio di sussidiarietà, il Comitato di Gestione riconosce quale principio fondamentale la piena **autonomia** del volontariato e individua nel sistema territoriale il punto di riferimento a cui rifarsi al fine di promuovere una strategia di sviluppo del volontariato locale che sappia coniugare gratuità, solidarietà e reciprocità.

Tutto ciò presuppone una base di lavoro fondata sulla **fiducia** e sulla consapevolezza che l'integrazione dei ruoli e delle responsabilità è la base per la costruzione di un sistema locale integrato, partecipato e solidaristico.

1.2. Qualità, comunicazione e trasparenza

La missione fondamentale del volontariato è quella di incentivare la logica della gratuità e del bene comune. Il volontariato è infatti lo strumento/mezzo in grado di sviluppare la crescita dei beni relazionali.

Le azioni del Comitato di Gestione si inseriscono in questa logica in quanto tendono ad alimentare un clima di fiducia, di relazioni, dialogo e reciprocità.

La qualità delle azioni del Comitato di Gestione consiste infatti nel conferire valore aggiunto al principio sociale di reciprocità nonché supportare la raccolta e le risposte coerenti ai bisogni che giungono dal territorio.

Per raggiungere ciò il Comitato di Gestione si impegna a riconoscere le particolarità e le specificità che emergono dai bisogni e dalle risorse di ogni singola realtà territoriale, incentivando l'espressione e l'esternalizzazione delle varie necessità. Promuove e stimola inoltre l'**innovazione** intesa come capacità di rispondere efficacemente ai nuovi bisogni.

Se l'obiettivo principale è quello di contribuire alla costruzione di un modello di ordine sociale basato sulla diffusione di beni e valori solidali, è indubbio che si debba investire sempre più sulla valutazione.

Tale strumento consente di tenere conto degli effetti sui "beneficiari" e di elaborare indicazioni di policy in merito alla possibile diffusione e generalizzazione sull'intero territorio.

Diventa imprescindibile un ulteriore passaggio, basato sulla **comunicazione** e **trasparenza** nonché diffusione dei risultati raggiunti, a dimostrazione del capitale sociale e civile prodotto con lo sforzo e le risorse messe in campo dai diversi soggetti che compongono il sistema.

1.3. La semplificazione dei processi e delle relazioni

Un altro principio ispiratore dell'azione del Comitato di Gestione è la semplicità.

Tale principio è applicato negli ambiti della costruzione e applicazione dei diversi strumenti e **procedure** che formano l'impianto del sistema: tutti i vari strumenti utilizzati (formulario, regolamento, schema di rendicontazione) sono il frutto di un processo di negoziazione e confronto per arrivare ad una condivisione di obiettivi e risultati.

La semplificazione è principio necessario per accelerare i **tempi** e per snellire i processi formali che sottostanno alla programmazione delle attività volte alla crescita della solidarietà.

Il medesimo principio viene impiegato nella gestione e conduzione dei **processi** tra i vari soggetti che compongono il sistema: incentivare il dialogo e le occasioni di confronto, favorire tavoli di compartecipazione tra le diverse realtà istituzionali, politiche e amministrative e semplificare le procedure diventa priorità del sistema per un'autentica politica di trasparenza e flessibilità.

PARTE II – I RUOLI

2.1. Ruolo e funzioni del Comitato di Gestione

Ai sensi dell'art. 2, 6° comma, del Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà Sociale, del 8 ottobre 1997, "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni", il Comitato di Gestione:

- a) *provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più Centri di Servizio nella Regione, ai sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi Centri di Servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il Comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e a benefici, alla collaborazione fra centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;*
- b) *riceve le istanze per la relativa istituzione dei Centri di Servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i Centri di Servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3;*
- c) *istituisce l'elenco regionale dei Centri di Servizio denominato elenco regionale dei Centri di Servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;*
- d) *nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei Centri di Servizio di cui al successivo art. 3;*
- e) *ripartisce annualmente, fra i Centri di Servizio istituiti presso la Regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo; riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti; cancella, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i Centri di Servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5;*
- f) *riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;*
- g) *cancella, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i Centri di Servizio secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.*

Inoltre all'art.3 comma 5 di detto Decreto si afferma "I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 6, lettera c) nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 56 della legge n° 266 del 1991. I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con procedura di cui all'art. 6, comma 4 e 5, della legge n° 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I centri di servizio sono altresì cancellati, con provvedimento motivato del comitato di gestione dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell'art. 2, qualora appaia opportuno una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione".

Anche la Legge Regionale 21 febbraio 2005 n. 12 specifica ulteriormente alcune funzioni del Comitato di Gestione. In particolare, l'art. 18 comma 1 specifica *“Con cadenza annuale il Comitato di gestione, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, attiva procedimenti di verifica sull'attività e sulla gestione contabile dei Centri di servizio. Per detti procedimenti il Comitato si può avvalere di persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline economico-contabili”* e comma 2: *“Qualora a carico delle associazioni di organizzazioni che gestiscono i Centri di servizio venga accertato, tramite le procedure di verifica di cui al comma 1, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato, o lo svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti, o irregolarità di gestione, od il mancato rispetto delle norme di riferimento, il Comitato di gestione provvede a cancellare, con provvedimento motivato, le stesse associazioni dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c) del DM 8 ottobre 1997. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio sono altresì cancellate qualora appaia opportuna una diversa funzionalità o competenza territoriale in relazione ai Centri di servizio esistenti, ovvero nel caso in cui dette associazioni siano state definitivamente cancellate dai registri istituiti con la presente legge”*.

E ancora, l'Art 17 comma 2 riporta *“Il Comitato di gestione ripartisce annualmente il fondo di competenza tra i diversi Centri di servizio istituiti sulla base di criteri oggettivi, garantendo prioritariamente le risorse necessarie al sostegno delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1. Destina inoltre parte del fondo di competenza al finanziamento dei progetti di cui alla lettera f) del comma 1. Nel rispetto di quanto previsto al comma 3 i criteri vengono individuati fatta salva l'autonomia progettuale dei Centri di servizio”*

Inoltre, così come esplicitato dal parere legale elaborato dalla Consulta Nazionale dei Co.Ge in merito al ruolo del Comitato all'interno del sistema dei fondi speciali per il volontariato:

“..il legislatore ha inteso attribuire al Comitato di Gestione una funzione di “amministrazione attiva” del fondo speciale per il volontariato, con la precipua funzione di assicurarne il più corretto ed efficace funzionamento...Il Co.Ge è stato quindi concepito dal legislatore come un soggetto che deve “garantire” il più efficace impiego delle stesse ad effettivo favore delle organizzazioni del volontariato...Corollario di tale funzione è l'attribuzione al Co.Ge del potere valutativo e di controllo..”

2.2 Ruolo e funzioni dell'Osservatorio Regionale del Volontariato

La Legge Regionale 21 febbraio 2005 n. 12, art. 22, ha introdotto l'istituzione dell'Osservatorio Regionale del Volontariato nei seguenti termini: *“E' istituito l'Osservatorio regionale del volontariato quale Sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo settore.*

La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo settore, con proprio atto provvederà a determinare la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1. L'Osservatorio assolve alle seguenti funzioni

- a) analizzare le necessità del territorio e le priorità di intervento;*
- b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività di volontariato;*

- c) *promuovere direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni di volontariato, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato;*
- d) *adottare iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione e di verifica in materia di volontariato;*
- e) *assicurare il rapporto e il confronto con i Comitati paritetici provinciali di cui all'articolo 23 e con il Comitato di gestione, fornendo indicazioni e suggerimenti per la loro attività;*
- f) *supportare la Conferenza regionale del Terzo settore nell'individuazione delle problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della Conferenza di cui all'articolo 20 e alla discussione a livello provinciale”.*

Alla luce della effettiva istituzione dell'Osservatorio regionale, avvenuta in con delibera di giunta della Regione Emilia Romagna n.1524/2008, il Comitato di Gestione per quanto di sua competenza si impegna nella direzione di dare pieno adempimento alla Legge in oggetto.

2.3. Ruolo e funzioni dei Comitati Paritetici provinciali

La Legge Regionale 21 febbraio 2005 n. 12 ha introdotto l'istituzione di organi preposti al raccordo e confronto tra il volontariato e le altre realtà del sistema, denominati Comitati paritetici provinciali:

- *“Le province istituiscono Comitati paritetici provinciali composti da rappresentanti degli Enti Locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali. Partecipano inoltre ai Comitati paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali” (L.R. 12/2005 art. 23 comma 1);*
- *“I Comitati paritetici provinciali sono preposti al costante raccordo e confronto tra il volontariato e gli Enti locali con funzioni di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione. I Comitati fissano le priorità per l'azione del Centro di servizio istituito sul territorio provinciale. In particolare contribuiscono all'individuazione delle priorità di intervento territoriali per la programmazione dei progetti di cui all'art. 17, comma 1 lettera f)” (L.R. 12/2005 art. 23 comma 2);*
- *“Il Centro di servizio presenta annualmente... al Comitato paritetico provinciale una relazione illustrativa dell'attività svolta comprensiva del rendiconto tecnico contabile” (L.R. 12/2005 art. 16 comma 4)*

Il Comitato di Gestione ritiene il ruolo e le funzioni dei Comitati Paritetici di assoluta rilevanza, anche nel sostenere il raccordo tra i diversi livelli progettuali, con particolare riferimento a quelli di rete.

Rispetto a tale visione il Co.Ge trova supporto anche dal parere legale della Consulta Nazionale che precisa: *“la correttezza nell'utilizzo dei Comitati Paritetici per fare verifiche approfondite sulla congruità (dei progetti), avvalendosi dell'ausilio di un soggetto istituzionale legislativamente “preposto al costante raccordo e confronto tra il volontariato e gli Enti con funzioni di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e valutazione. Il Co.Ge può ben avvalersi dell'ausilio e/o può interpellare qualsiasi soggetto istituzionale (e non) che operi nel settore, al fine di raccogliere tutti gli elementi che consentano di adottare la decisione che garantisca il più efficace utilizzo delle risorse del fondo”.*

2.4. Ruolo e funzioni dei Centri di Servizio

L'attività dei Centri di Servizio si colloca all'interno di un quadro normativo che pone alcuni vincoli all'utilizzo delle risorse del Fondo speciale per il Volontariato dell'Emilia Romagna.

I Centri di Servizio:

- *“...hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di Volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle Organizzazioni di Volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro: approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti; offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività; assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad Organizzazioni di Volontariato; offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale ...”* (art. 4, 1° comma, DM 8 ottobre 1997);
- *“...offrono iniziative di formazione a favore degli aderenti ad organizzazioni di volontariato e rispondenti ai loro bisogni formativi, nonché un servizio di informazione in merito ad iniziative formative promosse dalle organizzazioni di volontariato sul territorio regionale...offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale...incentivano e sostengono il ruolo e l'impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione ed alla valutazione delle politiche sociali nei singoli ambiti zionali ... contribuiscono all'attuazione di progetti promossi ed attuati dalle organizzazioni di volontariato, in forma singola, o in rete tra loro, o con altri soggetti istituzionali per dare risposte puntuali ed efficaci ai bisogni del territorio e del volontariato...”* (L.R. E-R n. 12/2005 art. 17, lett. c), d), e), f))

Le attività che possono essere sostenute dal Comitato di Gestione sono sottoposte, quindi, ai seguenti vincoli:

- devono essere rivolte a tutte le Organizzazioni di Volontariato,
- devono essere realizzate per il tramite dei Centri di Servizio, unici possibili destinatari diretti dell'erogazione del Fondo speciale come previsto sia dall'art. 15, 1° comma, L. n.266/91¹ sia dall'art. 2, 1° comma, DM 8 ottobre 1997²

1

Art.15, 1° comma, Legge 11 agosto 1991 n.266 “Legge quadro sul volontariato”; “Fondi speciali presso le regioni.” Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2

Art. 2, 1° comma, Decreto Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero della Solidarietà Sociale del 8 ottobre 1997 “Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni”; “Fondo speciale presso ogni Regione.” Presso ogni Regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i Centri di Servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del Comitato di Gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

- devono svolgersi secondo le modalità previste dal Comitato di Gestione.

La disciplina dei rapporti tra il Comitato di Gestione e i Centri di Servizio trova chiara esplicitazione nella Legge Regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, la quale conferma quanto già disciplinato a livello nazionale dal D.M. 8 ottobre 1997:

- *“le modalità di funzionamento dei Centri di Servizio sono disciplinate in accordo con gli indirizzi del Comitato di Gestione da appositi regolamenti approvati dal competente organo del soggetto gestore” (L.R. 12/2005 art. 16, comma 3);*
- *“il Centro di servizio presenta annualmente al Comitato di gestione e al Comitato paritetico provinciale di cui all'articolo 23 una relazione illustrativa dell'attività svolta comprensiva del rendiconto tecnico e contabile. (L.R. 12/2005 art. 16, comma 4);*
- *“con cadenza annuale il Comitato di Gestione, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, attiva procedimenti di verifica sull'attività e sulla gestione contabile dei Centri di Servizio...” (L.R. 12/2005 art. 17, comma 1);*

Il Comitato di Gestione ribadisce - in coerenza con il quadro normativo sopra descritto - che i Centri di Servizio realizzano la propria funzione di sostegno e qualificazione dell'attività delle Organizzazioni di Volontariato attraverso **tre ambiti di attività: servizi resi alle Organizzazioni di Volontariato (iscritte e non) su richiesta delle stesse; servizi e iniziative a sostegno della promozione della solidarietà e del volontariato; servizi finalizzati a promuovere e sostenere la progettualità del volontariato.**

È evidente come l'andamento dei flussi finanziari richieda ai Centri una gestione più oculata dei fondi a partire da obiettivi di spesa definiti sulla base di priorità condivise dalla base associativa. La riduzione dei fondi rende altresì necessaria una revisione della propria struttura organizzativa, in grado di garantire una elevata specializzazione e costi contenuti. Così come, una maggiore collaborazione e distribuzione di incarichi tra i CSV della regione, anche attraverso un forte coordinamento di natura operativa - oltre che di rappresentanza degli interessi - può realizzare delle economie di scala oggi non più dilazionabili per la decrescita dei fondi.

Si sottolinea il principio per cui, rispetto ad una riduzione dei finanziamenti, destinata probabilmente a protrarsi anche nei prossimi anni, i CSV rivedano il loro assetto organizzativo e si dotino in modo stabile di più avanzati strumenti e modelli di gestione e di controllo calibrando le spese su priorità inserite in una programmazione rigorosa, in linea con le attese della loro base associativa e una condivisa valutazione di sostenibilità.

Essendo compito dei Centri di servizio l'erogazione di prestazioni sottoforma di servizi, la cui funzione ultima è la promozione del volontariato, resta essenziale la loro capacità di svolgere un ruolo di accompagnamento nei confronti delle Organizzazioni di Volontariato, come stile metodologico attuato attraverso un costante rapporto con il territorio di appartenenza per sviluppare la progettualità da esso espressa. In continuità con il lavoro svolto dai Centri di Servizio in questi anni sarà quindi possibile presentare programmi di azione che comprendano sia servizi diretti alle singole Organizzazioni di Volontariato che servizi rivolti a sostenere specifici progetti. Le attività potranno essere rivolte ad Organizzazioni di Volontariato iscritte e non iscritte, aventi sede e ambito di attività nella Provincia di competenza del centro o a livello regionale, oppure ad altri Centri di Servizio. Le attività di cui sopra potranno essere realizzate

anche attraverso programmi di attività comune tra i diversi Centri di servizio della regione o altri Centri di Servizio nazionali o le loro forme di coordinamento.

Ogni Centro di Servizio, all'interno degli orientamenti previsti dalla normativa e in relazione agli indirizzi previsti dal Comitato di Gestione, può strutturare le proprie attività secondo un proprio autonomo modello organizzativo e di ripartizione delle funzioni.

PARTE III – IL METODO

3.1. Il metodo della programmazione partecipata

In attesa di acquisire indicazioni in merito alla programmazione delle risorse dallo schema operativo nazionale per quanto riguarda la programmazione sociale, si conferma per i servizi diretti alle Organizzazioni di volontariato il metodo della programmazione partecipata.

La qualità e la legittimazione sostanziale della programmazione realizzata dipendono in larga misura da questo metodo di **programmazione partecipata** che deve trovare concreta attuazione attraverso sei momenti:

1. **momento della pianificazione:** i Centri di Servizio devono procedere alla acquisizione delle indicazioni strategiche da parte dei Comitati Paritetici così come previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005;
2. **momento informativo:** attivazione dei canali di comunicazione e di informazione diffusa verso tutti i soggetti che hanno diritto e modo di avvalersi dei servizi dei Centri, secondo modalità e tempi definiti, semplificazione di accesso e trasparenza delle procedure;
3. **momento di confronto e analisi dei bisogni:** costruzione di rapporti finalizzati alla condivisione delle analisi e delle linee strategiche della programmazione del volontariato con gli altri attori sociali del territorio in qualità di soggetti portatori di interesse rispetto allo sviluppo del volontariato e alla crescita della cultura della solidarietà, anche in questo caso attraverso le modalità e gli strumenti che i Centri di Servizio ritengono più opportuni e adeguati alla propria realtà locale;
4. **momento progettuale:** attivazione di processi di partecipazione a tutte le fasi della progettazione (dall'analisi alla valutazione) da parte delle Organizzazioni di Volontariato del territorio e delle loro forme di coordinamento o rappresentanza, attraverso le modalità e gli strumenti che i Centri di Servizio ritengono più opportuni e adeguati alla propria realtà locale (ricerche, gruppi di lavoro, focus group, assemblee, settoriali o territoriali, ecc.); previsione di momenti di verifica degli stessi;
5. **momento decisionale:** attivazione di processi di approvazione della programmazione dei Centri di Servizio, redatta sulla base del presente Piano di Ripartizione, all'interno degli organi previsti dallo statuto e/o dal regolamento di funzionamento dell'associazione di associazioni titolare della gestione del Centro di Servizio, dopo essersi confrontati con quegli attori sociali parti dei comitati paritetici provinciali e aver informato le fondazioni bancarie presenti sul proprio territorio di competenza ai fini del coordinamento degli interventi contributivi a sostegno del volontariato.
6. **momento della restituzione:** attivazione di processi di restituzione alle Organizzazioni di Volontariato e agli altri soggetti del territorio rispetto alle scelte assunte e ai documenti approvati e alle eventuali valutazioni svolte.

Questa modalità di lavoro deve essere esplicitata nella programmazione, attraverso l'illustrazione delle regole, delle modalità e degli strumenti utilizzati.

Il metodo partecipativo della programmazione è sottoposto a valutazione da parte del Comitato di Gestione e rappresenta, per tanto, un elemento di ammissibilità della programmazione stessa nel suo complesso.

Le attività promosse dal volontariato regionale attraverso il supporto dei Centri di Servizio si

collocano dentro al metodo regionale della programmazione, regolato da precise tempistiche e dinamiche.

Ciò rende imprescindibile l'acquisizione delle priorità e dei bisogni territoriali da parte dei Comitati Paritetici provinciali in particolare rispetto all'utilizzo del Fondo di stabilizzazione e alla quota relativa alla progettualità sociale.

In una fase successiva i Centri di Servizio sono tenuti ad acquisire le priorità previste nelle suddette sedi ed inserirsi nel quadro della programmazione regionale complessiva.

PARTE IV – RISORSE E CRITERI

4.1 Composizione del Fondo

In base alla Legge 266/91, ai successivi Decreti attuativi e alle comunicazioni delle singole fondazioni bancarie emiliano romagnole, l'assegnazione dei fondi per la programmazione delle attività dei CSV per all'anno 2017 ammonta a **€ 3.596.755,73**.

In merito all'Intesa del **16.11.2016**, per il 2017 non sono presenti importi da versare mediante utilizzo di "fondi esistenti" presso le regioni e/o con fondi residui e quindi le risorse a disposizione dei CSV corrispondono alle somme accantonate dalle Fondazioni (per euro 3.383.786,62) con una integrazione dall'ACRI per conto delle Fondazioni contributrici per euro 339.418,11 coperta dal credito d'imposta concesso per legge dallo Stato. La somma complessiva del Fondo ammonta quindi ad euro 3.723.204,73.

La quota destinata a coprire le spese di funzionamento del Co.Ge. ER per l'anno 2017 è stata determinata dalla Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione ed è pari **ad euro 126.449,00**.

Tabella 1

Accantonamenti Fondazioni	3.383.786,62
Integrazione ACRI per conto Fondazioni contributrici (credito d'imposta)	339.418,11
Totale Fondo anno 2017	3.723.204,73
Quota Coge	126.449,00
Totale a disposizione CsV	3.596.755,73

Si ricorda che il Fondo di Stabilizzazione costituito nel corso degli anni precedenti è stato completamente impegnato per la programmazione dello scorso anno; quindi per il 2017 non risultano a disposizione dei CSV dell'Emilia Romagna nessuna ulteriore somma.

Le risorse sono così suddivise (*Tabella 2*):

Tabella 2

Fondazioni	Assegnazione da primo 50% (€)	Assegnazione da secondo 50% (€)	Assegnazione in unica soluzione (€)	TOTALE (€)
<i>Fondazione B.M. C.R. Faenza</i>	2.660,48	2.660,48		5.320,96
<i>Fondazione C.R. Bologna</i>	195.296,50	195.296,50		390.593,00
<i>Fondazione C.R. Carpi</i>			121.352,00	121.352,00
<i>Fondazione C.R. Cento</i>	4.733,33	4.733,33		9.466,66
<i>Fondazione C.R. Cesena</i>				-
<i>Fondazione C.R. e B.M. di Lugo</i>				-
<i>Fondazione C.R. Ferrara</i>				-
<i>Fondazione C.R. Forlì</i>	179.609,00	179.609,00		359.218,00
<i>Fondazione C.R. Imola</i>	47.089,50	47.089,50		94.179,00
<i>Fondazione C.R. Mirandola</i>	47.453,19	47.453,19		94.906,38
<i>Fondazione C.R. Modena</i>	476.694,52	476.694,52		953.389,04
<i>Fondazione C.R. Ravenna</i>	68.598,30	68.598,30		137.196,60
<i>Fondazione C.R. Reggio Emilia</i>	25.555,00	24.555,00		50.110,00
<i>Fondazione C.R. Rimini</i>	757,18	757,18		1.514,36
<i>Fondazione C.R. Vignola</i>	19.510,00	19.510,00		39.020,00
<i>Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna</i>	107.103,00	107.103,00		214.206,00
<i>Fondazione di Piacenza e Vigevano</i>			257.233,38	257.233,38
<i>Fondazione M.Parma</i>	33.339,24	33.339,24		66.678,48
<i>Fondazione C.R. Parma</i>	294.701,38	294.701,38		589.402,76
Totale Accantonamenti 2015	1.503.091,62	1.502.100,61	378.585,38	3.383.786,62

4.2. Ripartizione del Fondo e criteri

Tale importo è stato assegnato in base ai seguenti cinque criteri di ripartizione:

1 – **criterio Quota base**: una quota uguale per tutti i Centri di Servizio della Regione, a cui è stato attribuito un peso ponderale pari al **40%** del Fondo;

2 – **criterio Popolazione**: una quota in proporzione alla popolazione residente in ogni Provincia, a cui è stato attribuito un peso ponderale pari al **15%** del Fondo;

3 – **criterio Odv**: una quota in proporzione al numero di Organizzazioni di Volontariato iscritte in ogni Provincia, a cui è stato attribuito un peso ponderale pari al **25%** del Fondo;

4 – **criterio Fondazioni**: una quota in funzione della contribuzione delle Fondazioni delle singole province al Fondo speciale per il Volontariato, a cui è stato attribuito un peso ponderale pari a **15%** del Fondo.

5 – **criterio Governance**: una quota in proporzione alla percentuale di Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Provinciale del Volontariato della provincia che fanno parte dell'ente gestore del CSV, a cui è stato attribuito un peso ponderale pari al **5%** del Fondo. Tale nuovo criterio viene introdotto alla luce dell'articolo 16 comma 7 della Legge Regionale 12/2005 in base al quale si afferma che: “*Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio devono prevedere una base associativa aperta che favorisca il ricambio nella composizione degli organi direttivi. Le organizzazioni aderenti devono essere in maggioranza iscritte nei registri*”. L'ampia adesione delle OdV alla base associativa dei CSV rappresenta infatti un elemento di garanzia e corresponsabilità rispetto al corretto utilizzo delle risorse del Fondo Speciale.

I **cinque criteri** esposti incidono sulla determinazione delle quote di disponibilità secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:

Tabella 3

CRITERI		Peso	PC	PR	RE	MO	BO	FE	RA	FO-CE	RN
Crit 1	<i>Quota base</i>	40%	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11
Crit 2	<i>Popolazione</i>	15%	6,55	9,84	11,91	15,79	22,48	8,14	8,86	9,00	7,41
Crit 3	<i>Odv</i>	25%	7,74	14,24	9,50	13,03	19,53	8,69	9,70	10,71	6,86
Crit 4	<i>Fondazioni</i>	15%	7,60	19,39	1,48	35,72	20,66	0,28	4,21	10,62	0,04
Crit 5	<i>Governance</i>	5%	9,43	7,69	9,33	8,08	3,10	14,04	14,41	16,74	17,18

* Fonti: Sito Regione Emilia-Romagna, Dati CSV su portale CSVNET, RER-Servizio Pianificazione sviluppo dei servizi sociali e socio sanitari.

Tabella 4

Provincia	%	Assegnazione 2017
Piacenza	8,97	322.790,39
Parma	12,77	459.435,35
Reggio Emilia	9,30	334.349,97
Modena	15,83	569.480,63
Bologna	15,95	573.778,58
Ferrara	8,58	308.655,78
Ravenna	9,55	343.510,07
Forlì – Cesena	10,90	392.110,96
Rimini	8,14	292.643,99
TOTALE	100	3.596.755,73

4.3 Destinazione del fondo

La quota di euro € **3.596.755,73** verrà interamente destinata a coprire le spese di funzionamento dei CSV e per i servizi diretti alle OdV per l'anno 2016, fatta salva la dichiarazione e la volontà dei CSV di destinare parte di tali risorse alla progettazione sociale come da intesa del 16.10.2013. Le quote destinate a coprire le spese di funzionamento dei Co.Ge. per l'anno 2017 sono state determinate dalla Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione sulla base di analisi e valutazioni rese note al Tavolo dei firmatari dell'Accordo ACRI/Volontariato del 2016. L'assegnazione al Co.Ge Emilia Romagna per l'anno 2017 ammonta a € **126.449,00**.

Le quote indicate nella Tabella 4 rappresentano l'attuale disponibilità massima per ogni Centro di Servizio per svolgere la propria programmazione per l'anno 2017.

In presenza di economie di spesa derivanti da risparmi effettuati in anni precedenti, i Centri di Servizio sono chiamati a programmare prioritariamente le risorse a disposizione.

I Centri di Servizio possono destinare parte della propria disponibilità alla costituzione di un fondo rischi finalizzato a coprire gli imprevisti e gli scostamenti temporali tra delibera di assegnazione ed effettiva erogazione, qualora le risorse necessarie non risultino già disponibili in quanto inutilizzate (non impegnate) negli esercizi precedenti.

PARTE V – I SERVIZI

5.1 Tipologie delle attività ammesse

Nel rispetto dell'autonomia dei Centri di servizio in relazione alla determinazione dei contenuti e delle modalità dei servizi oggetto della loro attività, il Comitato di Gestione individua le tipologie di attività ammissibili e pone alcuni vincoli che devono guidare la destinazione delle risorse su determinati obiettivi, salvo eccezioni espressamente autorizzate dal Comitato di Gestione in via preventiva.

La programmazione potrà prevedere tutte le seguenti tipologie di attività:

A) servizi diretti alle Organizzazioni di Volontariato.

Si tratta dei servizi tradizionalmente erogati dai Centri di servizio a tutte le OdV e rientranti nelle seguenti tipologie:

- A.1. Servizi di consulenza: servizi di prima risposta o di consulenza relativi alle tematiche giuridico-legale, fiscale - amministrativa, previdenziale e del lavoro, comunicazione, fund raising, finanziaria, assicurativa, organizzativa, processi formativi, organizzazione eventi, progettuale, informatica, notarile;
- A.2. Servizi di formazione: incontri, corsi strutturati, serie di moduli, partecipazione a corsi organizzati da altri Enti, stage/tirocinio, formazione a distanza;
- A.3. Servizi d'informazione/documentazione: convegni, seminari, campagne di sensibilizzazione, comunicati e conferenze stampa, presenza sui giornali e sugli altri media, pubblicazione di periodici o news letters, raccolta e diffusione di indirizzi utili, pubblicazione e diffusione di dispense, libri e manuali, creazione banche dati e collegamenti relativi, presenza in Internet e Intranet, realizzazione di speciali eventi o manifestazioni pubbliche;
- A.4. Servizi di progettazione e ricerca: consulenza, formazione, accompagnamento alle Organizzazioni di Volontariato nello sviluppo delle proprie capacità progettuali; svolgimento di attività di ricerca; co-progettazione e servizi di supporto a specifici progetti;
- A.5. Iniziative di promozione: servizi ed attività che si pongono come finalità la promozione del Volontariato, della Solidarietà sociale, delle attività del Centri di servizio: manifestazioni, feste, campagne, attività con le scuole, ecc.
- A.6. Servizi generali: tutti quei servizi non qualificati professionalmente ed assimilabili a funzioni di segreteria che il Centro di servizio svolge presso la propria sede senza che questi rientrino nei diversi settori di attività (fotocopie, connessioni web, posta elettronica, gestione spedizioni, utilizzo di sale riunioni, ecc.)

Si raccomanda ai CSV di incrementare il numero di Organizzazioni che utilizzano la suddetta tipologia di servizi.

B) servizi a supporto della progettazione sociale

Si tratta di servizi – della stessa tipologia di cui alla lettera A) - a supporto di progetti che partono dalla lettura e dalla analisi delle caratteristiche sociali del territorio, giungono ad affrontare i principali bisogni individuati, coinvolgono altri attori sociali - tra cui possibilmente istituzioni e terzo settore - all'interno di una logica di rete e di apertura a tutte le Organizzazioni di Volontariato del territorio.

I progetti sono condivisi dal Centro di servizio che svolge una funzione di accompagnamento e co-progettazione nell'elaborazione e realizzazione degli stessi.

I progetti ai quali vengono rivolti i servizi erogati dal Centro di servizio devono quindi rispondere alle seguenti caratteristiche:

- B.1. essere promossi da una pluralità di Organizzazioni di Volontariato e dal Centro di servizio, possibilmente insieme ad altri attori sociali dal territorio;
- B.2. coinvolgere nella propria realizzazione una rete di soggetti che svolgano nel progetto un ruolo attivo che deve essere chiaramente individuato;
- B.3. basarsi sull'analisi di un bisogno sociale e mirare a fornire risposta allo stesso;
- B.4. prevedere una pluralità di azioni ed uno sviluppo progettuale;
- B.5. prevedere una serie di servizi di supporto al raggiungimento degli obiettivi del progetto, i cui destinatari siano le Organizzazioni di Volontariato, i Volontari ed eventualmente – insieme a questi - anche gli altri attori sociali coinvolti nel progetto.

Dal progetto deve risultare in modo univoco e non ambiguo il livello di coinvolgimento dei diversi soggetti sociali che lo promuovono, obbligatoriamente attraverso la produzione di specifiche lettere di manifestazione di interesse che indichino il ruolo e le attività svolte dal soggetto all'interno del progetto.

Si raccomanda ai CSV di promuovere il coinvolgimento di Organizzazioni che non hanno mai utilizzato la suddetta tipologia di servizi.

5.2 Voci di spesa ammissibili

Voci di spesa ammissibili

L'analisi delle voci di spesa ammissibili è importante poiché alcune di esse possono subire specifiche restrizioni e, dunque, non essere considerate, almeno in parte, ammissibili in relazione alla natura dei beni e/o servizi, alla tipologia dei destinatari ovvero dei fornitori.

In altri termini, le limitazioni si rendono necessarie al fine di evitare l'impiego di risorse in modo non conforme alle normative che regolano il funzionamento dei Centri di Servizi e, in generale, delle organizzazioni di volontariato. E', quindi, di estremo rilievo porre particolare attenzione alle fattispecie concrete che potrebbero generare disquisizioni sulla ammissibilità delle relative spese. Per tali motivi si illustrano di seguito le principali categorie di risorse impiegate nella realizzazione dei progetti, indicando per ciascuna alcuni criteri interpretativi seguiti dal Comitato di Gestione nella fase di valutazione della progettazione.

Acquisto di beni

Il Centro deve supportare l'attività delle Organizzazioni di volontariato mediante l'erogazione di servizi. E' quindi evidente che l'acquisto di beni è ammissibile nella misura in cui è funzionale e necessario per la realizzazione dei servizi previsti dal progetto.

Non sono finanziabili gli acquisti di beni durevoli (che possono essere impiegati per diversi anni) in quanto i progetti sociali, di sviluppo e interprovinciali vengono attivati e conclusi in un tempo limitato. Si ritiene, comunque, possibile impiegare beni acquistati dai Csv e imputare le relative spese di funzionamento al progetto.

Acquisto di servizi

Non esistono specifiche limitazioni rispetto alle tipologie di servizi che possono essere finanziate. Si evidenzia, tuttavia, che:

- particolare attenzione deve essere posta nell'erogazione di servizi con un contenuto di consumo/beneficio personale e privato per evitare forme di remunerazione in natura e garantire, in modo oggettivo, la stretta correlazione delle spese sostenute, anche in termini percentuali, al progetto (servizi di telefonia; servizio di trasporto, viaggi e soggiorni, ecc.);
- non si ritiene ammissibile, in quanto potrebbe essere considerata remunerazione dei volontari in forma indiretta (si ricorda che la L. 266/1991 prevede il divieto di instaurare qualsiasi rapporto di natura patrimoniale tra organizzazione di volontariato e propri soci), l'acquisto di servizi prestati da associati di organizzazioni di volontariato coinvolte nel progetto.

Godimento di beni di terzi

E' ammissibile il finanziamento connesso al godimento di beni di terzi strumentali mobili ed immobili per la durata di realizzazione del progetto (locazione locali, noleggio beni).

Utilizzazione prestazioni lavorative retribuite

In modo analogo a quanto indicato in precedenza non si ritiene ammissibile, in quanto potrebbe essere considerata remunerazione dei volontari in forma indiretta, il pagamento di prestazioni di lavoro di qualsiasi natura, fornite da associati di organizzazioni di volontariato coinvolte nel progetto.

Rimborsi spese ai volontari

E' ammissibile il solo rimborso spese (autorizzato e documentato) per trasferte effettuate dagli associati degli enti ed organizzazioni di volontariato coinvolti nel progetto.

PARTE VI –LA VALUTAZIONE

6.1 Il sistema di valutazione

La strategia di valutazione della programmazione delle attività dei CSV da parte del Comitato di Gestione è strutturata su due livelli:

A) valutazione ex ante di ammissibilità

La valutazione **ex ante** riguarda i seguenti elementi:

1. criteri di ripartizione del Fondo,
2. determinazione delle tipologie di attività ammesse,
3. vincoli relativi alle diverse tipologie di attività,
4. criteri di valutazione della programmazione,
5. qualità progettuale.

Con l'intento d'iniziare ad includere le dimensioni dell'impatto sociale all'interno della progettazione dei servizi, in via sperimentale, sarà distribuito un formulario semplificato al fine di reperire elementi utili ad identificare le attività e gli indicatori utilizzati dai CSV per misurare l'impatto prodotto dalle proprie attività. La compilazione dell'allegato "sull'impatto sociale" è obbligatoria ma il contenuto non entrerà nei criteri di ammissibilità presi in considerazione dalla Commissione.

B) valutazione in itinere ed ex post

PARTE VII – I TEMPI E LE MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

7.1 I tempi della programmazione

Il presente Piano di Ripartizione 2017 riguarda le attività relative ai Servizi diretti alle Organizzazioni di Volontariato, compresi i servizi alla progettazione sociale se richiesti dai CSV, e le spese di funzionamento svolte dall'01/01/2017 al 31/12/2017, con possibilità di proroga su richiesta motivata e approvata dal Comitato di Gestione.

I Centri di Servizio hanno a disposizione un'unica scadenza di presentazione della programmazione e per la precisione al **17 marzo 2017**.

Il Comitato di Gestione si impegna ad approvare l'ammissibilità della programmazione presentata entro e non oltre il **28 aprile 2017**.

Ulteriori modifiche alla programmazione approvata dal Co.Ge. possono essere realizzate dai CSV previa autorizzazione del Comitato di Gestione sulla base di richiesta motivata e concertata con il territorio.

I Centri di Servizio devono quindi presentare alla scadenza indicata la programmazione ed il preventivo dei costi, utilizzando esclusivamente l'apposito Formulario.

La presentazione da parte dei Centri di Servizio al Comitato di Gestione dovrà avvenire tramite l'utilizzo della piattaforma informatica denominata "CRUSCOTTO COGE".

7.2. I tempi e gli esiti della valutazione di ammissibilità

Sulla base dell'attività di valutazione i progetti potranno risultare:

- 7.2.1 ammissibili a finanziamento
- 7.2.2 ammissibili a finanziamento salvo voci di spesa non ammissibili per le quali non sarà riconosciuto il finanziamento che dovrà essere destinato ad altre voci ammissibili;
- 7.2.3 ammissibili a finanziamento a fronte di integrazioni o correzioni della programmazione;
- 7.2.4 non ammissibili a finanziamento e quindi soggetti a riformulazione.

Qualora l'analisi della programmazione presentata dai Centri di Servizio rilevasse parziale o totale mancanza di conformità rispetto ai criteri indicati, il Comitato di Gestione procederà a:

- a. chiedere integrazioni o correzioni della programmazione senza sospendere l'erogazione dei finanziamenti;
- b. chiedere integrazioni o correzioni della programmazione sospendendo l'erogazione dei finanziamenti;
- c. avviare la procedura di verifica della permanenza dei requisiti per la gestione della funzione di Centri di Servizio.

7.3. Modalità di rendicontazione

Si ricorda quanto riportato dall'Intesa del 16 ottobre 2013 al punto 10 e relativo l'obbligo di applicazione del Modello unificato di rendicontazione da parte di tutti i Csv e Co.Ge, con previsione di penalizzazioni sulle assegnazioni a carico delle regioni inadempienti.

Si sottolinea a questo riguardo l'importanza della distinzione in contabilità e in rendicontazione

delle attività realizzate con le risorse erogate dal Fondo Speciale per il Volontariato dalle attività realizzate con fonti di finanziamento alternative all'art.15 L. 266/91.

Al fine di consentire il monitoraggio della corretta applicazione del Modello Unificato di rendicontazione ogni CSV dovrà inviare i dati del bilancio consuntivo 2016 entro il 31/05/17 e del bilancio semestrale (dal 1/1/17 al 30/6/17) entro il 31/08/17.

7.4. Assegnazione delle risorse

L'assegnazione delle risorse avverrà in un'unica tranche sulla base della programmazione presentata dai CSV entro il **28 aprile 2017**. Potrà essere erogato un anticipo in via eccezionale solo in seguito alla presentazione di una richiesta motivata da parte dei singoli CSV e alla sua valutazione da parte del Comitato di Gestione.

L'accredito dei fondi assegnati verrà effettuato indicativamente entro 90 giorni dall'approvazione, compatibilmente con i tempi di erogazione delle Fondazioni bancarie.